



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 450

Torino, 25/05/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Marco Alessandro GIUSTA Alberto UNIA

Maria LAPIETRA Alberto SACCO

Francesca Paola LEON Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Roberto FINARDI - Antonino IARIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: RICORSO IN RIASSUNZIONE AVANTI IL TAR LAZIO PER ANNULLAMENTO - PREVIA ADOZIONE DELLE ADEGUATE MISURE CAUTELARI – DEL PROVVEDIMENTO, DI DATA ED ESTREMI IGNOTI DELLA COMMISSIONE INCLUSIONE DEL COMUNE DI TORINO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. LITE N. 180/2021 (LV).

Con atto notificato al Comune di Torino e successivi motivi aggiunti, i *omissis* hanno presentato ricorso avanti il TAR Piemonte per chiedere: per l'annullamento, previa adozione delle adeguate misure cautelari, "A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:- del provvedimento, di data ed estremi ignoti, con cui la Commissione Inclusionione del Comune di Torino ha assegnato al minore *omissis* 18 ore settimanali di sostegno per l'A.S. 2020/2021, in misura inferiore alle ore di sostegno necessarie ad assicurare l'adeguata copertura dell'orario scolastico;- del provvedimento, di data ed estremi ignoti, con cui la Commissione Inclusionione del Comune di Torino ha assegnato al minore

omissis dapprima 15 e, successivamente, 16 ore settimanali di sostegno per l'A.S. 2020/2021, in misura inferiore alle ore di sostegno necessarie ad assicurare l'adeguata copertura dell'orario scolastico; - del provvedimento, di data ed estremi ignoti, con cui sono state approvate le dotazioni organiche dei posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia di Torino, nella parte in cui è stato assegnato alla scuola dell'infanzia comunale "C.B. Freinet" di Torino, via Forno Canavese n. 5, per l'A.S. 2020/2021, un numero di posti di organico insufficiente a garantire l'assistenza scolastica degli alunni disabili; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compreso per quanto possa occorrere la bozza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) prodotta alla rete dall'insegnante di sostegno in data 11.12.2020 e mai sottoscritta da alcun membro della rete; ed, in ogni caso, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere, a favore del proprio figlio minore, l'integrazione delle ore di sostegno fino alla concorrenza di 40 ore settimanali, nonché l'attivazione dell'assistente per la comunicazione e l'autonomia, e la conseguente condanna dell'Amministrazione comunale all'integrazione delle ore di sostegno, a favore del minore omissis, fino alla concorrenza di 40 ore settimanali, nonché l'attivazione dell'assistente per la comunicazione e l'autonomia, anche mediante assunzioni in deroga all'organico degli insegnanti di sostegno, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dal minore omissis per la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno e per la mancata attivazione dell'assistente per la comunicazione e l'autonomia, da quantificare secondo equità. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17/4/2021:- del provvedimento, asseritamente adottato in data 17.3.2021, di estremi ignoti, con cui la Commissione Inclusione del Comune di Torino ha proposto di assegnare al minore omissis 20 ore settimanali di sostegno per l'A.S. 2020/2021; - degli artt. 8, 9, 16 e 16.1. del regolamento scuole dell'infanzia comunali n. 341 del Comune di Torino, nella parte in cui prevedono un procedimento diverso da quello di cui alla normativa statale sulla formazione ed approvazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); - per quanto possa occorrere, del decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia, 29.12.2020, n. 182 (che non risulta essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale), nella parte in cui ha previsto, nella tabella di cui all'allegato C1, limiti quantitativi di ore per il sostegno educativo e didattico delle disabilità gravi nella scuola dell'infanzia; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale; ed, in ogni caso, accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere, a favore del proprio figlio minore, l'integrazione delle ore di sostegno fino alla concorrenza di 40 ore settimanali, nonché l'attivazione dell'assistente per la comunicazione e l'autonomia, e conseguente condanna dell'Amministrazione comunale all'integrazione delle ore di sostegno, a favore del minore omissis, fino alla concorrenza di 40 ore settimanali, nonché l'attivazione dell'assistente per la comunicazione e l'autonomia, anche mediante assunzioni in deroga all'organico degli insegnanti di sostegno, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dal minore omissis per la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno e per la mancata attivazione dell'assistente per la comunicazione e l'autonomia, da quantificare secondo equità".

In data 29 aprile 2021 il TAR Piemonte – Sezione Seconda – emetteva Ordinanza n. 449/2021 con cui dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio sede di Roma, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di legge.

In data 7 maggio 2021 i Sigg. omissis provvedevano a notificare al Comune di Torino atto di riassunzione avanti il TAR Lazio.

Il Settore competente ha formulato parere favorevole alla costituzione della Città per mezzo dell'Avvocatura Comunale nel succitato procedimento in riassunzione onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Poiché le censure avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, dando mandato all'Avvocatura Comunale ed eventualmente in prosieguo anche al professionista del Foro di Roma che verrà individuato con determinazione della Direttrice dell'Avvocatura, si costituisca nel procedimento in riassunzione avanti il TAR Lazio come sopra promosso al fine di svolgere tutte le

proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona della Sindaca, a costituirsi nel giudizio in riassunzione instaurato avanti il TAR Lazio di Roma dai Sigg. *omissis*, in premessa descritto per svolgere tutte le proprie ragioni e difese, anche in caso di eventuale proposizione di motivi aggiunti e ricorso incidentale, dando mandato alla Sindaca di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio stesso, a mezzo dell'Avvocatura Comunale presso la quale si elegge domicilio ed eventualmente in prosieguo anche al professionista del Foro di Roma. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Mariamichaela Li Volti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto